



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
REGIONE LAZIO - VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 - 00187 ROMA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/10/2007

=====

ADDI' 30/10/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Presidente	MICHERA	Daniele	Assessore
FOMFILI	Massimo	Vice	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Presidente	MICHELANGELE	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	Assessore	NIERI	Luigi	"
COFFONE	Anna Salome	"	ROJANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandro	"
DALTA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Franco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPOLI

***** OMISSIS

ASSENZI: BATTAGLIA - DE ANGELIS - MICHELANGELE - ROJANO - VALENTINI

DEFINIZIONE N. 837

Oggetto:

Compendio immobiliare denominato "ENALC Hotel" ubicato in Castel Fusano (RM) destinato ad Albergo-Scuola. Concessione alla Provincia di Roma di una porzione del compendio da destinare ad attività di formazione professionale nel settore alberghiero - Approvazione schema atto di concessione.



837 30 OTT. 2007 *ly*

Oggetto: Compendio immobiliare denominato "ENALC Hotel" ubicato in Castelfusano (RM) destinato ad Albergo-Scuola - Concessione alla Provincia di Roma di una porzione del compendio da destinare ad attività di formazione professionale nel settore alberghiero - Approvazione schema atto di concessione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane, Demanio e Patrimonio:



VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n° 6, recante norme in materia di "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il "Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" n° 1/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. dal 526 al 530 che disciplinano l'amministrazione del patrimonio indisponibile della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004 n° 1, ed in particolare l'art. 7, che prevede tra gli obiettivi della Regione, la promozione della formazione professionale;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 inerente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, ed in particolare l'art. 142 comma 1 lett. d) in materia di formazione professionale;



VISTA la legge regionale 06.08.1999 n° 14 recante norme in materia di "organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", ed in particolare gli artt. 157, 158 e 159 in materia di formazione professionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 776 del 14.06.2002 con la quale - a norma della su richiamata L.R. n° 14/99 - sono state attribuite alle Province le funzioni in materia di formazione professionale;

VISTA la legge regionale 28 aprile 2006 n. 4, pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio il 29 aprile 2006, ed in particolare l'art. 20 il quale prevede la concessione a canoni ricognitori di beni del patrimonio indisponibile e demaniale a favore di enti locali, al fine dell'esercizio di specifiche attività di interesse pubblico o di pubblico servizio;

ATTESO che la Regione Lazio è proprietaria del compendio immobiliare ubicato in Castelfusano (RM) Via Bernardino da Monticastro n° 1, pervenuto al patrimonio della Regione dall'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio, denominato "ENALC Hotel";

ATTESO che il suddetto compendio immobiliare - classificato nel Patrimonio Indisponibile della Regione Lazio - è costituito da n° 3 (tre) fabbricati, di cui quelli distinti con le lettere A e B destinati all'ospitalità alberghiera e quello distinto con la lettera C ad attività didattiche di formazione professionale, il tutto come meglio indicato nelle n° 3 planimetrie richiamate nello schema di atto di concessione;

CONSIDERATO che la Provincia di Roma - a cui sono state attribuite le funzioni in materia di formazione professionale - ha manifestato l'intendimento di disporre del fabbricato "C" (circa mq. 340) del compendio immobiliare oltre che di una porzione del seminterrato della palazzina "A"

837 30 OTT. 2007 *lu*

(circa 640 mq), per ivi trasferire il C.P.F.P. turistico-alberghiero, attualmente ubicato ad Ostia in Via delle Quinqueremi;

VISTA la nota in data 14.04.2006 prot. n° 48644 della Provincia di Roma - Dipartimento III - Servizio 2 - con la quale è stata formalizzata la richiesta suddetta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n° 278 del 16.05.2006 con la quale è stato approvato lo schema del Protocollo d'Intesa per la concessione in uso alla Provincia del bene richiesto, da formalizzare mediante la stipula di apposito atto di concessione, per un periodo di 1 (anno) non tacitamente rinnovabile, dietro corresponsione di un canone ricognitorio, ed oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della Provincia ai sensi dell'art. 526 comma 3 del Regolamento Regionale n° 1/02 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO che il suddetto Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto tra le parti il 17.05.2006;


PRESO ATTO, altresì, che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi e tecnici finalizzati alla stipula dell'atto di concessione, la Regione Lazio ha completato i lavori per rendere le porzioni immobiliari *de quibus* completamente fruibili ed ha immesso la Provincia di Roma nella materiale disponibilità del bene, come da verbali di consegna sottoscritti tra le parti in data 17 maggio 2006 per il fabbricato "C" e 8 gennaio 2007 per la porzione di fabbricato "A", al fine di consentire alla Provincia medesima l'organizzazione delle attività di formazione professionale per l'Anno Formativo 2006/2007, con assunzione da parte della medesima Provincia - anche nelle more della stipula dell'atto di concessione - dell'obbligo di custodia e manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ai sensi dell'art. 526 comma 3 del Regolamento Regionale n° 1/02 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO, infine, che sono ormai in corso di completamento le operazioni di collaudo tecnico delle porzioni immobiliari in argomento e che è stato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma il parere preventivo relativo all'impianto termico per i laboratori di cucina prot. n° 275018/07 Fasc. n° 9694 propedeutico al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;

TENUTO CONTO che la Commissione Tecnica regionale, incaricata ai sensi degli artt. 532 e 536 del R.R. 1/2002, ha provveduto alla determinazione del canone ritenuto congruo nella misura di € 9,00 mq/mese, come si evince dalla "Valutazione" del 15.06.2006 acquisita agli atti;

ATTESO che si ritiene opportuno fissare il canone per la concessione del bene de quo in misura ricognitoria, come concordato nel Protocollo d'Intesa stipulato tra le parti e approvato con la richiamata Deliberazione di G.R. n° 278/2006, determinandolo nella misura del 10% del valore del canone di locazione come determinato dalla Commissione Tecnica regionale pari ad € 106.056,00 annui;

VISTO lo schema di Atto di Concessione, allegato alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante, relativo alla suddetta porzione del compendio immobiliare, nel quale è prevista la concessione in uso alla Provincia del bene, per un anno decorrente dalla data di stipula dell'atto di concessione fino al 15 settembre 2008, data di chiusura dell'anno formativo 2007/2008, con esclusione di tacito rinnovo, e l'obbligo di manutenzione sia ordinaria che straordinaria a carico della Provincia, ai sensi dell'art. 526 comma 3 del Regolamento Regionale n° 1/02 e successive modificazioni ed integrazioni, difformità e vizi dell'opera esclusi, essendo questi ultimi a carico dell'Impresa esecutrice nei due anni successivi alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 199 comma 3 D.P.R. 554/99, emissione ancora da effettuare;



837 30 OTT. 2007 lu

RITENUTO di approvare il suddetto schema di atto di concessione nel quale si prende anche atto che la Provincia di Roma ha utilizzato le porzioni immobiliari in questione a far data dal 17 maggio 2006 (data di consegna del fabbricato della prima porzione immobiliare costituita dal fabbricato "C" alla Provincia di Roma) per la gestione delle attività di formazione professionale relative all'anno formativo 2006/2007;

DATO ATTO che la presente deliberazione non rientra nel novero dei provvedimenti da sottoporre a preventiva concertazione con le Parti Sociali;

All'unanimità:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

1° - di dare in concessione alla Provincia di Roma parte del compendio immobiliare denominato ENALC Hotel - sito in Castelfusano (RM) Via Bernardino da Monticastro n° 1 - costituita dal fabbricato "C" e da una porzione del fabbricato "A", ove è stato già trasferito, sin dal precedente Anno Formativo 2006/2007, il C.P.F.P. turistico-alberghiero in precedenza funzionante presso la sede di Ostia (RM) ubicata in Via delle Quinqueremi;

2° - di approvare lo schema di Atto di Concessione allegato alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Atto e scadenza 15 settembre 2008, data di chiusura dell'anno formativo 2007/2008, con esclusione di tacito rinnovo, e l'obbligo di manutenzione sia ordinaria che straordinaria a carico della Provincia, ai sensi dell'art. 526 comma 3 del Regolamento Regionale n° 1/02 e successive modificazioni e integrazioni, difformità e vizi dell'opera esclusi, essendo questi ultimi a carico dell'Impresa esecutrice nei due anni successivi alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 199 comma 3 D.P.R. 554/99, emissione ancora da effettuare;

3° - di stabilire in € 10.605,60 il canone concessorio annuo che sarà corrisposto dalla Provincia di Roma con decorrenza dal 17 maggio 2006 - data di immissione della Provincia medesima nella materiale disponibilità del bene - determinato nella misura ricognitoria del 10% rispetto a quello stimato dalla Commissione Tecnica regionale, prevedendo a carico della Provincia medesima l'obbligo di attivazione delle utenze a proprio nome con l'assunzione dei relativi oneri economici;

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale provvederà alla stipula del suddetto Atto di Concessione e agli atti gestionali conseguenti.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



C:\Documents and Settings\dbertoni\Doc

2 NOV. 2007




REG. CRON. n. _____

del _____

ALLEG. alla DELIB. N. 837 *dy*

DEL11.11.2007.....

**SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE ALLA PROVINCIA DI ROMA
DI PORZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE
DENOMINATO "ENALC HOTEL" IN CASTELFUSANO (RM)**



TRA

La **REGIONE LAZIO** con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212 – C.A.P. 00147 - C.F. 80143490581 - in persona del Direttore Pro-tempore del Dipartimento Istituzionale _____, nato a _____, domiciliato per la carica ove sopra, giusta delega espressa con Deliberazione della G.R. del _____, n° _____ di seguito indicata come

CONCEDENTE

E

La **PROVINCIA DI ROMA** con sede in Roma – Via IV Novembre n° 119/A – C.A.P. 00187 - C.F. 80034390585 in persona
.....
nato ail....., domiciliato per la carica ove sopra, giusta designazione
.....
di seguito indicata come

CONCESSIONARIO

PREMESSO

- che la Regione Lazio è proprietaria del compendio immobiliare ubicato in Castelfusano (RM) Via Bernardino da Monticastro n° 1, denominato "ENALC HOTEL" (Allegato n° 1) proveniente dal patrimonio del disciolto Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio, classificato nell'inventario dei





- beni di proprietà della Regione Lazio nel Patrimonio Indisponibile, costituito da n° 3 (tre) fabbricati, di cui quelli distinti con le lettere "A" e "B" destinati all'ospitalità alberghiera e quello distinto con la lettera C ad attività didattiche di formazione professionale;
- che la Regione Lazio ha provveduto alla ristrutturazione dell'intero compendio immobiliare come sopra descritto, un tempo adibito ad Albergo-Scuola e sede di attività di alta formazione professionale nel settore turistico-alberghiero, e che sono attualmente in corso le operazioni di collaudo tecnico;
 - che la Provincia di Roma – a cui sono state attribuite le funzioni in materia di formazione professionale ai sensi del D.Lgs. n° 112/98, della L.R. n° 14/99 e conseguente Deliberazione di G.R. n° 776 del 14.06.2002 – ha manifestato l'intendimento di utilizzare il fabbricato "C" del compendio immobiliare oltre che una porzione del seminterrato della palazzina "A" (circa 600 mq), per ivi trasferire il C.P.F.P. turistico-alberghiero, attualmente ubicato ad Ostia in Via delle Quinqueremi;
 - che la Regione Lazio ha ritenuto di aderire alla richiesta della Provincia di Roma e con Deliberazione di G.R. n° 278 del 16.05.2006 ha approvato lo schema del Protocollo d'Intesa per la concessione in uso alla Provincia, della porzione di compendio immobiliare come sopra individuata da formalizzare mediante la stipula di apposito atto di concessione, per un periodo di 1 (anno) non tacitamente rinnovabile, dietro corresponsione di un canone ricognitorio, ed oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della Provincia ai sensi dell'art. 526 comma 3 del Regolamento Regionale n° 1/02 e successive modificazioni e integrazioni;
 - che il suddetto Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto tra le parti il 17.05.2006;



- 038
- che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi e tecnici finalizzati alla stipula dell'atto di concessione, si è reso necessario immettere la Provincia nella materiale disponibilità del bene - come da verbali di consegna sottoscritti tra le parti, in data 17 maggio 2006 per il fabbricato "C" e in data 08 gennaio 2007 per la porzione di fabbricato "A", al fine di consentire alla Provincia medesima l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale per l'Anno Formativo 2006/2007, con assunzione da parte della stessa, anche nelle more della stipula dell'atto di concessione, dell'obbligo di custodia e manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ai sensi dell'art. 526 comma 3 del Regolamento Regionale n° 1/02 e successive modificazioni e integrazioni;
 - che la Regione Lazio – come da impegni assunti nel Protocollo d'Intesa – ha provveduto ad eseguire, nella porzione di seminterrato del fabbricato "A", a propria cura e spese e secondo le indicazioni della Provincia, i lavori per la predisposizione di una sala bar e ristorazione e dei laboratori di cucina, arredi ed attrezzature esclusi;
 - che la Commissione Tecnica regionale, incaricata ai sensi degli artt. 532 e 536 del R.R. 1/2002, ha provveduto alla determinazione del canone ritenuto congruo nella misura di € 9,00 mq/mese;
 - che si ritiene opportuno fissare il canone per la concessione del bene de quo nella misura ricognitoria del 10% del canone calcolato sulla base del valore determinato dalla Commissione Tecnica;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, così costituite, si conviene e si stipula quanto segue:



ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

La Regione Lazio, come sopra rappresentata, dà in concessione in uso alla Provincia di Roma nella persona del..... la porzione del compendio immobiliare denominato "ENALC HOTEL" ubicato in Castelfusano (RM) Via Bernardino da Monticastro n° 1, identificato al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 1120, particelle 213 – 214/1 – 214/2 (edificio "C") e porzione della particella 208 (piano seminterrato edificio "A" costituita da:

- fabbricato distinto con la lettera "C" destinato ad uffici ed aule per attività didattiche di formazione professionale turistico-alberghiera **Allegato n° 2**),
- una porzione del seminterrato del fabbricato "A" da destinare a sala bar-ristorazione e laboratori di cucina (**Allegato n° 3**),

il tutto come meglio individuato nelle n° 3 (tre) planimetrie allegate al presente atto di concessione (**Allegati n° 1 – n° 2 – n° 3**), per una superficie complessiva di circa mq. 1000,00;


ART. 3 – DURATA


La concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadenza il 15 settembre 2008, data di chiusura dell'Anno Formativo 2007/2008, con esclusione di i tacito rinnovo.

ART. 4 – CANONE

Il canone concessorio, determinato in misura ricognitoria, è fissato in € 10.605,60 annui, da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2008.

In considerazione del fatto che la Provincia di Roma è stata immessa nella materiale disponibilità del bene a far data dal 17.05.2006 per quanto concerne il fabbricato "A" e dal 08.01.2007 per quanto concerne il fabbricato "C", il suddetto canone dovrà





essere corrisposto per l'anno 2006 nella misura del 50% del maturato e dal mese di gennaio 2007 in misura piena.

Il termine del 31 marzo 2008 ha carattere essenziale, per cui il concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento. Inoltre la parte concessionaria si impegna a corrispondere gli interessi legali in caso di mancato o ritardato pagamento del canone di cui al presente articolo.

Il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta per effetto del presente atto dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. 24307001, intestato all'Ente Regione Lazio, proventi beni demaniali e patrimoniali - Servizio Tesoreria, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, oppure tramite bonifico bancario da effettuare presso la Banca di Roma sul c/c n. 1/75 "Banca di Roma" Agenzia Regione - Tesoreria Regione Lazio - ABI 3002 - CAB 3300 - CIN X.

La prova del pagamento è costituita unicamente dalla esibizione della ricevuta di versamento.

ART. 5 - DESTINAZIONE E CONSEGNA

La porzione di compendio immobiliare oggetto della concessione è destinato esclusivamente ad attività didattiche di formazione professionale turistico-alberghiera gestite dalla Provincia di Roma. Le parti danno atto del fatto che le porzioni immobiliari oggetto della presente concessione sono già nella materiale disponibilità della Provincia che ivi ha gestito le attività formative per l'Anno di Formazione 2006/2007 come da verbali di consegna in premessa richiamati.

Il Concessionario non potrà eccedere i confini assegnatigli indicati nella allegata planimetria.



ART. 6 – DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DEI PARCHEGGI

L'accesso ordinario alle porzioni immobiliari oggetto della presente concessione è consentito esclusivamente dalla Via Leopoldo Ori. L'accesso dalla Via Beranardino da Monticastro n° 3 è consentito esclusivamente ai mezzi di trasporto per disabili, ai mezzi per il trasporto di merci e derrate alimentari e in occasione di manifestazioni ed eventi speciali. In quest'ultimo caso sarà cura della parte Concessionaria avvisare preventivamente la parte Concedente. Il parcheggio di automezzi e motocicli è consentito esclusivamente negli spazi retrostanti il Fabbricato "B" a ridosso della Via Andrea Corsali.

Tutto quanto indicato nel presente articolo come evidenziato nella planimetria **Allegato 1.**

ART. 7 – CONSERVAZIONE – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietato al Concessionario cedere, sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, pena l'immediata decadenza dalla concessione, la porzione del compendio immobiliare oggetto della stessa. Tale porzione di compendio si intende concessa nello stato di fatto e diritto in cui si trova e dovrà essere riconsegnata alla scadenza del termine in stato di perfetta conservazione.

ART. 8 – MIGLIORIE E ADDIZIONI

Il Concessionario non apporterà alcuna modifica, innovazione o miglioria ai locali concessi ed agli impianti senza il preventivo consenso scritto da parte della Regione Lazio. Il Concessionario avrà facoltà di collocare, a proprie spese, targhe e stemmi identificativi del CFPF. Ogni spesa ed onere relativo alla manutenzione ed all'eventuale rinnovo di autorizzazioni e permessi relativi alle targhe e stemmi collocati, così come lo smantellamento e la rimozione degli stessi alla cessazione del presente atto di concessione, saranno ad esclusivo carico della Provincia di Roma. Nei casi di scadenza, revoca, rinuncia o decadenza del presente atto tutte le opere di



miglioria ed i manufatti verranno acquisiti dall'Ente concedente senza compenso alcuno.

ART. 9 – MANUTENZIONE

A norma dell'art. 526 comma 3 del Regolamento regionale n° 1/2002 e successive modificazioni e integrazioni sono a carico del concessionario le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, difformità e vizi dell'opera esclusi, essendo questi ultimi a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori, nei due anni successivi alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 199 comma 3 D.P.R. 554/99, emissione ancora da effettuare.

ART. 10 – UTENZE

Sono a carico della Provincia di Roma le spese relative alle utenze di qualsiasi genere installate presso la porzione di compendio immobiliare oggetto della presente concessione. Le utenze medesime saranno attivate dalla Provincia di Roma a propria cura e spese ed alla medesima intestate.

ART. 11 - ASSICURAZIONI


La parte concessionaria si impegna ad assicurare le proprie attrezzature contro i rischi dell'incendio e responsabilità civile, anche per eventuali danni alla proprietà e a terzi.

ART. 12 – DECADENZA - REVOCA

E' facoltà della Regione Lazio concedente pronunciare la decadenza con obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell'immobile, libero da persone e cose, nei casi di:

- mutamento del tipo di destinazione convenuto;
- uso non continuativo del bene concesso per un periodo superiore a sei mesi o cattivo uso del medesimo;
- omesso pagamento del canone entro il termine fissato nel presente atto di concessione;
- abusiva sostituzione di terzi nel godimento della concessione.





E', altresì, facoltà della Regione Lazio concedente pronunciare, a proprio insindacabile giudizio, la revoca della concessione per motivate ragioni connesse agli interessi pubblici che il bene è destinato a soddisfare, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Nei casi di decadenza o revoca sopraindicati il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo.

In caso di rifiuto al rilascio dell'immobile l'Amministrazione concedente si avvarrà delle procedure di cui all'art. 823 c.c., con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 13 – ESONERO DA RESPONSABILITA'

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Concedente in ordine ai danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante l'esercizio della concessione.

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che dovessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi. Il Concedente non garantisce per i danni eventualmente causati da manomissioni per tentato o consumato furto, nubifragi ed altre calamità naturali.

Il Concedente non assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali violazioni perpetrate dal concessionario in materia urbanistica e/o ambientale.

Il Concessionario esonera, inoltre, il Concedente da ogni responsabilità derivante dalla mancata produzione del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) che sarà rilasciato dalle autorità preposte a seguito della richiesta che verrà inoltrata dalla Regione ad avvenuta emissione del certificato di collaudo da parte della competente Commissione.

ART. 14 – ALTRI ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare il bene in conformità alle prescrizioni indicate nella presente concessione e ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.



Il Concessionario, nel caso in cui per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per violazioni in materia.

Il Concessionario è tenuto a non compromettere e, possibilmente, a favorire l'utilizzo pubblico del bene, ove prevista la sua coesistenza e compatibilità con l'uso concesso.

Il Concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone concessorio per il mancato utilizzo protratto per oltre un mese.

ART. 15 – REGISTRAZIONE E BOLLO

Le spese di registrazione e bollo, nonché ogni altra spesa comunque connessa al presente atto e i relativi adempimenti sono a carico della Parte concessionaria. Per la eventuale registrazione provvederà l'Ente concedente.

ART. 16 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente atto le parti si riportano alle vigenti disposizioni in materia di concessioni di beni patrimoniali indisponibili.



Roma,

IL CONCEDENTE


IL CONCESSIONARIO




Fabbricato C
CPFP (Scuola)



Ingresso (solo per disabili,
carico-scarico merci e
manifestazioni).
CPFP



PIANTA PIANO TERRA
PALAZ. "C" 1:200



01
PIANTA PIANO SEMINTERRATO

